

**ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO CON LA SOCIETÀ  
MEDICART, SEDE DI PORTOFERRAIO, PER PRESTAZIONI RMN ALTO  
CAMPO A PAZIENTI INTERNI RICOVERATI NEL PRESIDIO  
OSPEDALIERO DI PORTOFERRAIO**

Convenzione approvata con delibera Azienda USL n. \_\_\_\_ del \_\_ dicembre 2025

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "*Azienda USL*", rappresentata dalla Diretrice Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana (DPGRT) n. 71 del 29 aprile 2022 e poi confermata nella carica per un ulteriore biennio con DPGRT n. 75 del 24 aprile 2025, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della Azienda USL;

**E**

La Società MedicArt SrL Centri Diagnostici e Polispecialistici, C.F. e PIVA 02017780061, d'ora in poi denominata "*Struttura convenzionata o Società*", con sede operativa nell'Isola d'Elba in via della Ferriera, 18 a Portoferraio (LI), nella persona dell'amministratore unico, dott. Matteo Ballerini, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della società;

\*\*\*

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento

all'articolo 8-bis, comma 3, all'articolo 8-ter, all'articolo 8-quater, nonché

all'articolo 8-quinquies sugli accordi contrattuali;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*, in particolare gli articoli 29 e 76 ;
- la Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 e successive modificazioni *“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 17 novembre 2016, n. 79/R, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019 regionale, il quale fra l'altro stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R, *“Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R. Revoca DPGRT n. 85/R dell’11 agosto 2020”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 28 novembre 2022, n. 1339 avente per oggetto: *“Nuova determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”*;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 giugno 2023 con il quale è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell’art. 8-sexies, commi 5 e 7, del D.Lgs. 502/92;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 novembre 2024 che recepisce l’intesa Stato - Regioni sulla modifica del DM 23 giugno 2023 di definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1530 del 19 dicembre 2024 relativa al Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all’allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe
- il decreto dirigenziale regionale n. 11996 del 4 giugno 2025 con il quale è stato adottato il catalogo regionale versione 4.5 in vigore dal 16 giugno 2025;
- il nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024/2026, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 67 del 30 luglio 2025;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al

decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo

10 agosto 2018, n. 101;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 689 del 03/07/2025 con cui si procedeva ad indire una manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni di diagnostica e specialistica anno 2026 secondo il modello competitivo;
- la deliberazione del direttore Generale n. 951 del 10.09.2025 con la quale sono stati approvati gli esiti della manifestazione di interesse indetta con la richiamata deliberazione n. 689/2025 e dalla quale la struttura privata MEDICART risulta essere l'unico fornitore di prestazioni di RMN AD ALTO CAMPO nella zona dell'Isola d'Elba;

#### **PRESO ATTO CHE**

- la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell'Isola d'Elba ha rappresentato che è necessario avvalersi della RMN ad alto campo della Società Medicart quando sono richiesti dai Reparti Ospedalieri o da PS esami per i pazienti interni, considerando che l'ospedale elbano è privo di RMN e che il trasporto/trasferimento dei ricoverati sul continente è disagevole per l'utente allettato e costoso per l'organizzazione, senza considerare la variabilità delle condizioni meteo;
- il percorso è attivo, ma la Società ha comunicato che non è più possibile prendere in carico pazienti ospedalieri, visto anche il costante incremento delle richieste in taluni periodi dell'anno che impegnano risorse e personale a scapito dei paganti esterni e degli utenti esterni in regime di SSN;

#### **ACCERTATA**

- la necessità della Rete Ospedaliera di mantenere un rapporto convenzionale per

prestazioni di RMN ad alto campo per pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Civile Elbano;

### **PREMESSO CHE**

- l'apparecchiatura RM ad alto campo di Medicart è l'unica presente sull'isola e, pertanto, l'Azienda USL vi ricorre anche per far eseguire esami per i pazienti interni ricoverati all'Ospedale di Portoferaio, al fine di evitare il trasporto e lo spostamento dei pazienti sul continente;
- la Società ha fatto presente che le prestazioni risultano molto più complesse nella gestione, perciò poco remunerative da un nomenclatore tariffario concepito per la specialistica ambulatoriale dei pazienti esterni, trattandosi invece di prestazioni di tipo ospedaliero e non ambulatoriale, rispetto ai pazienti RM esterni, prestazioni che necessitano di una presa in carico, che non tengono conto della lista di attesa e che non sono puntualmente programmabili;
- la Società ha richiesto un protocollo od intesa che definisca che la responsabilità sul paziente portato alla sede di Medicart rimanga in capo alla Azienda USL;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

L'Azienda USL, in virtù della presente convenzione, si avvale della struttura, che accetta, per eseguire esami RMN ad alto campo per pazienti interni ricoverati presso l'Ospedale di Portoferaio secondo il valore di produzione stimato complessivamente annuo di € 21.911, facendo presente che si tratta comunque di un budget di massima, ma senza vincoli inderogabile di tetto massimo, né di un quantitativo minimo, in quanto i pazienti sono inviati presso la struttura della Società su specifica autorizzazione delle Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero.

#### **Art. 3 – Modalità di accesso**

Ferma restando la responsabilità del paziente ricoverato o proveniente da Pronto Soccorso, che fa capo alla Azienda USL, l'accesso dei pazienti interni per le prestazioni RM ad alto campo avviene con le consuete modalità in uso concordate con la Direzione Medica di Presidio che fornisce, di norma per i casi non urgenti, l'elenco dei pazienti con cinque giorni lavorativi di anticipo, provvede al trasporto, all'accompagnamento ed al rientro del paziente in Ospedale. Per esami non urgenti, la struttura deve garantire la refertazione entro le 72 ore, salvi i casi di urgenza.

Il medico della società refertante, o delegato incaricato, contatta il medico richiedente (PS o reparto ospedaliero di ricovero) per concordare l'invio del referto e il rientro in sede del paziente. Nei casi più urgenti, la refertazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. Qualora ciò fosse eccezionalmente impossibile per la Società, essa si limita ad eseguire l'esame, mentre la refertazione viene eseguita dal radiologo ospedaliero.

#### **Art. 4 – Modalità di erogazione e tariffe**

Le prestazioni effettivamente eseguite sono erogate in convenzionamento con il SSR e retribuite secondo nomenclatore tariffario in vigore (ovvero il tariffario nomenclatore regionale adottato dalla Regione Toscana con atto n. 1530 del 19.12.2024 e con decreto

dirigenziale regionale n. 11966 del 04.06.2025 con il quale è stato adottato il catalogo regionale versione 4.5); a queste tariffe si applicherà la medesima scontistica prevista nella manifestazione di interesse sia per le prestazioni ambulatoriali (compresa la prima visita), sia per le prestazioni diagnostiche, compresa la diagnostica pesante (TAC/RMN) pari allo 0,5% .

#### **Art. 5 – Canone mensile per messa a disposizione apparecchiatura e personale**

La Società mette a disposizione dei Reparti Ospedalieri, per il tramite della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, la RM ad alto campo ed il proprio personale, con priorità rispetto agli utenti esterni dietro riconoscimento di un canone mensile pari ad Euro 1.200,00 (oltre IVA al 22%). Tale somma viene fatturata con periodicità mensile ed in maniera separata dalle altre prestazioni sanitarie, sia da quelle convenzionate con il SSR, sia da quelle rese, a pari tariffa, per i pazienti interni.

Il riconoscimento economico di cui sopra deve intendersi inclusivo di tutti gli oneri derivanti dal maggior costo ed impegno degli esami RMN ad alto campo per i pazienti ospedalieri, senza limitazione o contingenti di pazienti, né possibilità di rifiutare accettazioni, sempre che esse siano richieste nel rispetto della procedura stabilita dalla Direzione Medica di Presidio, nonché comprensivo di eventuali richieste di esecuzioni altre indagini diagnostiche d'urgenza qualora dovessero eccezionalmente guastarsi quelle in dotazione del Pronto Soccorso e vi fosse l'estrema contingente esigenza per pazienti critici.

#### **Art. 6 – Modalità di rendicontazione e di liquidazione**

Le prestazioni eseguite per RM ad alto campo interni seguono l'ordinario percorso della ordinazione e fatturazione previsto dall'accordo contrattuale di convenzionamento con il SSR per diagnostica e specialistica ambulatoriale.

Le fatture devono pertanto riportare il numero di ordine indicato dall’Azienda USL ed essere inviate in modalità elettronica (fattura elettronica PA), indirizzate al codice univoco identificativo della Azienda USL che è 89C3RU, tramite il sistema di interscambio SDI e comunque conforme alla normativa vigente. Giova precisare che l’Azienda USL è un’amministrazione pubblica tenuta ad applicare la scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) a fini IVA.

L’Azienda USL provvede, purché sia stato rispettato quanto previsto dai precedenti commi e tenuto conto della clausola sui flussi informativi, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Il canone mensile di cui al precedente art. 5 verrà ordinato dall’Azienda USL e poi fatturato con periodicità mensile da parte della Società.

#### **Art. 7 – Controllo dell’attività**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli sono eseguiti direttamente dalla Azienda USL, secondo procedure definite. Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell’invio del paziente alla struttura, secondo i criteri concordati, nonché l’appropriatezza del trattamento. Al termine delle verifiche, viene emesso e rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni.

La Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla struttura e sulla base

dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto della presente convenzione, sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta. Si conviene che potranno essere altresì attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata tempestivamente.

#### **Art. 8 - Incompatibilità**

La Società si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi alla Azienda USL entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda USL può richiedere alla struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. La struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda USL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Società.

#### **Art. 9 – Rispetto normativa vigente**

Le attività all'interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della

legge, sulla protezione dei dati personali (privacy), provvedendo ad acquisire il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Società di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente contratto.

#### **Art. 10 – Flussi informativi e documentazione informatica**

La liquidazione di queste attività, non essendo prestazioni erogate per pazienti esterni (e dunque prenotabili a Cup e conseguentemente rilevabili, una volta effettuate, sul gestionale aziendale di secondo livello “Cup erogatore”), avverrà sulla base di specifica autorizzazione alla UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione da parte delle Direzioni di Presidio Ospedaliero che beneficeranno di tali prestazioni sui propri ricoverati: la struttura si impegna in tal senso a rispettare la consegna periodica della reportistica analitica per la rendicontazione dell'attività svolta da inviare sia alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Portoferaio sia alla UOC Privato accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione.

## **Art. 11 – Tracciabilità ed adempimenti fiscali e contributivi**

Ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni ANAC, anche le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010.

L'Azienda USL, ai fini del pagamento delle competenze dovute, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla Azienda USL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

## **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati per le prestazioni non erogate in regime SSN, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare, per le prestazioni convenzionate, deve informare l'Azienda USL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL

committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Azienda USL stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate. Per i pazienti inviati dall'Azienda USL in regime SSR, la Azienda USL, titolare dei dati, individua la Società quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito e separato atto giuridico che specifica le finalità perseguiti, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

Il personale della struttura che gestisce le attività deve essere nominato dal Responsabile quale autorizzato al trattamento ed attenersi a quanto esplicitato nell'atto giuridico garantendo l'osservanza dei principi di riservatezza in ordine alle notizie eventualmente acquisite nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza della riservatezza circa i dati acquisiti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e delle disposizioni emesse in materia dal garante per la protezione dei dati personali.

L'accordo avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

#### **Art. 13 – Polizze assicurative**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della Azienda USL dalla struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui e della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente la Azienda USL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

#### **Art. 14 – Foro competente**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Art. 15 – Decorrenza e durata**

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2026. Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, sarà eventualmente possibile rinnovare il contratto per un'ulteriore periodo, previo scambio di corrispondenza, dopo aver verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente. Alla scadenza è comunque prevista la possibilità di attivare una eventuale proroga di tre mesi.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Al riguardo i contraenti concordano che le parti del presente accordo verranno modificate qualora esse dovessero successivamente risultare incompatibili od in contrasto o non conformi al modello di contratto tipo per le prestazioni che sarà elaborato dalla Regione Toscana ed approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

#### **Art. 16 – Registrazione, bollo e sottoscrizione**

Il presente Accordo contrattuale consta di n. 16 articoli e n. 13 pagine e sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Esso è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo (€ 48,00) derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a

carico della Società che vi provvede nei modi stabiliti dalla legge fornendo copia della quietanza di pagamento all’Azienda USL.

Il presente atto viene sottoscritto fra le parti con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, data dell’ultima sottoscrizione digitale

**Azienda USL Toscana Nord Ovest**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Letizia CASANI

**Società MedicaArt SrL**

L’Amministratore Unico

Dott. Matteo BALLERINI

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: BENVENUTO CORRADO*

*DATA FIRMA: 23/12/2025 10:39:37*

*IMPRONTA: 64346664363137613834623537653066646535303563353564663166653065393163336530306534*